



DETERMINAZIONE DELLA CONSERVATRICE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

CANCELLAZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE (CASELLA PEC) REVOCATO O NON VALIDO E CONSEGUENZIALE ATTRIBUZIONE ED ISCRIZIONE D'UFFICIO DI UN NUOVO DOMICILIO DIGITALE. ASSEGNAZIONE ED ISCRIZIONE D'UFFICIO DEL DOMICILIO DIGITALE NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE/SOCIETÀ PER LE QUALI È STATA SEGNALATA L'ASSENZA DOMICILIO DIGITALE.

La Conservatrice del Registro delle imprese,

- visto l'art. 16, commi 6 - 6 bis e 6 ter, del decreto legge 29 novembre 2008, n.ro 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.ro 2, così come modificato dall'articolo 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l'obbligo per le imprese costituite in forma societaria di iscrivere il proprio domicilio digitale (casella p.e.c.) nel registro delle imprese;
- atteso che l'art. 5, commi 1 e 2 del decreto legge 18 ottobre 2012, n.ro 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n.ro 221, così come modificato dall'articolo 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede, anche, per le imprese individuali l'obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale (casella p.e.c.) nel registro delle imprese;
- visto il comma 6-bis e 6-ter dell'art. 16 D.L.18/2008 n. 185 ed il comma 2 dell'art. 5 decreto-legge 179/2012 (commi rispettivamente inserito e sostituito dall' art. 37, comma 1 lett. b e c, e comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120) che, modificando la normativa previgente, hanno previsto che:

<<Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo per le imprese di nuova costituzione, i soggetti di cui al comma 6, che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese ai sensi del comma 6 ter, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'erogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale, acquisito tramite gara nazionale bandita dalla Consip S.p.A. in conformità alle linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ed in coerenza con la normativa vigente. I costi sostenuti per l'acquisto del domicilio digitale sono a valere sui ricavati delle sanzioni riscosse in virtù del presente comma, fino alla loro concorrenza>> (comma 6-bis dell'art. 16 D.L.18/2008 n. 185);

<<il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorso trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese.



Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile>> (comma 6-ter dell'art. 16 D.L.18/2008 n. 185);

<<L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'articolo 2194 del codice civile, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'articolo 2189 del codice civile. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo impresa.italia.it, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria>> (comma 2 dell'art. 5 decreto-legge 179/2012);

- ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento e il provvedimento finale possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione;
- considerato, alla luce delle considerazioni sopra illustrate e delle imprescindibili esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, che la pubblicazione nell'Albo camerale e nella sezione del sito dedicata al Registro delle imprese consente di diffondere



ampiamente la notizia della procedura avviata dall'Ufficio e costituisce, pertanto, valida ed efficace modalità di comunicazione di avvio e di conclusione del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della Legge n. 241/1990;

- atteso che Giudice delegato del Registro delle imprese di Taranto con provvedimento del 17 febbraio 2016, sottoscritto congiuntamente con il Conservatore (documento disponibile sull'albo camerale on line) ha avvalorato la correttezza di tale procedimento e notifica dei provvedimenti per l'iscrizione della cancellazione ex 2190 c.c. degli indirizzi di posta certificata dell'impresa non validi o revocati o non univoci (oggi domicili digitali), ai sensi della Circolare INI-PEC di cui alla Direttiva Mi.S.E. - Min. Giustizia del 27 aprile 2015 registrata alla Corte dei Conti il 13 luglio 2015, adottando, peraltro, un unico provvedimento in considerazione dell'identità e dei presupposti di fatto e di diritto che accomunano le imprese oggetto del procedimento;
- ritenuto, quindi, nel rispetto della normativa vigente, di poter assolvere all'obbligo di notifica agli interessati mediante pubblicazione all'Albo della Camera di commercio e nella sezione del sito dedicata al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 L. 241/1990 per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni consecutivi per i procedimenti d'ufficio di iscrizione e cancellazione del domicilio digitale (casella p.e.c.);
- atteso che con atto di indirizzo del Commissario Straordinario n.19 del 22/05/2023 sono state adottate le *"Linee guida per l'assegnazione e la cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (casella p.e.c.). modalità operative e definizione del procedimento di notifica delle relative comunicazioni/determinazioni"*;
- visto che con comunicazione del 17/03/2026 (prot. CCIAA BR-TA n. 0008869 del 17/03/2026) l'ufficio del registro delle imprese ha avviato la procedura di cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC) revocato o non valido e consequenziale attribuzione iscrizione d'ufficio del domicilio digitale inerente n.1.061 imprese con sede in provincia di Taranto e n.884 imprese con sede in provincia di Brindisi; nonché ha avviato la procedura d'iscrizione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC) della ditta "Carbotti Graziano" (CF CRBGZN78E02F784M - REA TA/179382) nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione d'ufficio in quanto non riferibile direttamente all'impresa;
- preso atto che la notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione del domicilio digitale (casella pec) inesistente, revocato o scaduto, nonché consequenziale attribuzione di un nuovo e diverso domicilio digitale è stata pubblicata all'albo camerale per quarantacinque giorni consecutivi e precisamente dal 19 marzo al 3 maggio 2026 (nota nr. 0014399 del 05/05/2026);



- atteso che la comunicazione si ritiene portata a conoscenza dei destinatari decorsi ulteriori quindici giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione;
- considerato che il domicilio digitale attribuito d'ufficio dalla Camera di Commercio alle imprese interessate:
 - ❖ avrà la seguente dicitura: codice_fiscale_impresa @impresa.italia.it;
 - ❖ sarà valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche e non consentirà di rispondere alle comunicazioni pervenute;
 - ❖ sarà disponibile all'indirizzo <https://impresa.italia.it> presso il cassetto digitale dell'imprenditore;
 - ❖ sarà accessibile mediante identità digitale (SPID/CNS).
- considerato che gli effetti derivanti dall'adozione della presente determinazione non avranno corso nei confronti di quelle imprese che "medio tempore" saranno risultate in regola con l'obbligo di legge;
- atteso che effettuata nuovamente la verifica delle PEC è stato riscontrato che diverse imprese hanno regolarizzato la loro posizione;
- preso atto dell'attività istruttoria del dr. Francesco Maraglino, responsabile di elevata qualificazione dell'Area anagrafica;

determina

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di iscrivere nel Registro delle imprese di Brindisi-Taranto la cancellazione del domicilio digitale (casella PEC) delle imprese n.1.316 di cui all'allegato elenco n.1 (n.713 imprese con sede in provincia di Taranto - n.603 imprese con sede in provincia di Brindisi), facente parte integrate del presente provvedimento, per le quali il domicilio digitale é risultato essere a tutt'oggi revocato o non valido ovvero risulta dichiarato il domicilio digitale di un professionista, non riferibile all'impresa/società;
- 2) di assegnare d'ufficio, nei termini indicati nelle premesse, i domicili digitali alle imprese/società di riportate nei seguenti elenchi, procedendo contemporaneamente all'iscrizione degli stessi nel registro delle imprese:
 - a) elenco n.1 (costituito da n.1.316 imprese/società);
 - b) elenco n.2 (composto da n.1 impresa nei cui confronti è stato già adottato il provvedimento di cancellazione d'ufficio);



3) che il presente provvedimento sia pubblicato per 8 (otto) giorni consecutivi sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Brindisi-Taranto, nella sezione dell'Albo camerale online e nella sezione dedicata al registro delle imprese.

Il consolidamento e la cancellazione massiva del domicilio digitale (casella PEC) delle imprese presenti nel predetto elenco, preceduta dall'inserimento della "Nota di provvedimento" <<Cancellazione d'ufficio del domicilio digitale (casella PEC) disposta con determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n. ... del ... >>, che sarà riportata nelle informazioni storiche della visura.

Le operazioni tecniche sono svolte nei confronti delle imprese coinvolte nel procedimento, contestualmente all'emissione dei corrispondenti verbali di accertamento sanzionatori, secondo quanto previsto dalle norme di legge richiamate nelle premesse, ad eccezione di quelle che risulteranno "medio tempore" in regola con l'obbligo imposto dalle disposizioni stabilite dall'art. 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ovvero che si trovino nella condizione di essere escluse dal presente procedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla ricezione, in ragione della competenza territoriale al Giudice delegato del Registro delle imprese.

La Conservatrice del Registro delle imprese
(dr.ssa Claudia Sanesi)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005